



SANZIONI CONTRATTI E VIGILANZA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Arch. Camillo Cugini
Crema (CR)
c/o avv. Massimo Madelli
labora@pecimprese.it
massimo.madelli@crema.pecavvocati.it

e p.c. Azienda Socio-Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi
Polo Universitario
Gestione Tecnico Patrimoniale
c.a. RUP ing. Roberto Guarnaschelli
Varese (VA)
protocollo@pec.asst-settelaghi.it

Fasc. Anac n. 1741/2024/sd (da citare nella corrispondenza)

Oggetto: **Impresa segnalata:** Arch. Camillo Cugini -
Stazione Appaltante: ASST Sette Laghi - C.F. 03510050127
Oggetto dell'appalto: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad interventi da eseguirsi presso ASST Sette Laghi - Lotto 2- Razionalizzazione pad. 13 Ex Scuola Infermieri e ambulatorio Gavirate

C.I.G. 7544376805

Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La Stazione Appaltante (S.A.) ASST Sette Laghi - C.F. 03510050127, con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 44518 del 19.04.2024, ha segnalato di avere disposto con determinazione dirigenziale n. 461 del 27.03.2024 il recesso dal contratto per l'affidamento avente ad oggetto i "Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad interventi da eseguirsi presso ASST Sette Laghi - Lotto 2 - Razionalizzazione pad. 13 Ex Scuola Infermieri e ambulatorio Gavirate - C.I.G. 7544376805" nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.) Arch. Camillo Cugini - , in qualità di capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Cugini-Longhi-Poggio-Gerola per grave ritardo. La S.A. ha precisato che l'affidatario non ha mai presentato un progetto finito, funzionale e funzionante, e che i ritardi nell'avvio delle prestazioni progettuali hanno creato notevoli difficoltà di gestione anche in ragione del rischio concreto di perdere il finanziamento regionale. Gli elaborati trasmessi risultavano infatti incompleti, approssimativi e, in ogni caso, inutilizzabili.

L'Autorità ha trasmesso comunicazione di avvio del procedimento con nota n. 52240 del 03.05.2024.

Con nota acquisita al protocollo Anac n. 62056 del 31.05.2024 l'avv. Massimo Madelli, difensore dell'arch. Camillo Cugini, ha trasmesso deduzioni difensive che si intendono qui riportate e che lo scrivente Ufficio ha esaminato e valutato.



SANZIONI CONTRATTI E VIGILANZA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Per tutto quanto esposto, si premette che l'Anac, per le finalità di cui all'art. 213, comma 10 d.lgs. n. 50/2016, non può e non deve ingerirsi nelle vicende fattuali e nelle ragioni giuridiche che hanno indotto la Stazione Appaltante a risolvere il contratto, dovendosi limitare ad una verifica inevitabilmente sommaria delle posizioni delle parti contrattuali, al solo fine di escludere l'inserimento di notizie manifestamente infondate. Dunque, a fronte di una segnalazione avente ad oggetto la risoluzione di un contratto, l'Autorità non dispone né della competenza né degli strumenti per accertare errori di valutazione della Stazione Appaltante, a meno che non siano rilevabili palesi violazioni procedurali da parte del committente pubblico nella fase istruttoria della contestazione degli addebiti, come il mancato rispetto del contraddittorio, ovvero vizi di forma del provvedimento di risoluzione immediatamente identificabili, come gravi lacune motivazionali, che assurgono a indizi sintomatici di un utilizzo distorto del potere di risoluzione contrattuale (*TAR Lazio, Roma, sez. 1 Quater, 25 marzo 2024, n. 5834*).

Nel caso in questione è stata valutata l'utilità della notizia e la sua manifesta non inconferenza alla luce delle circostanze segnalate dalla S.A. con riguardo alle finalità individuate all'articolo 213, comma 10, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., "garantendo il pieno contraddittorio tra tutti i soggetti interessati" (T.A.R. Lazio, sez. I quater, 13.05.2022 n. 6032 del 13.05.2022). Sono stati dunque ritenuti attendibili gli elementi di fatto descritti nel provvedimento di recesso contrattuale con riguardo alle violazioni agli obblighi assunti dall'affidataria, rappresentate dal grave ritardo nell'adempimento, oltre che dall'incompletezza e inutilizzabilità degli elaborati trasmessi. Ciò fermo restando che la decisione dell'Autorità di procedere all'annotazione non implica il definitivo accertamento dei fatti o delle condotte che possono integrare il grave illecito professionale (Cons. Stato, Sez. V, 7 giugno 2021, n. 4299).

È inoltre stata ritenuta non necessaria un'audizione in quanto gli elementi acquisiti agli atti sono sufficientemente chiari ed esaurienti riguardo la vicenda in argomento. Ciò in virtù dell'art. 15 del Regolamento per la gestione del Casellario informatico che consente al dirigente dell'Ufficio facoltà discrezionale circa la convocazione o meno dell'O.E. che chiede di essere sentito.

Il TAR Lazio - Sezione Prima Quater - 10 ottobre 2023 n. 14946, ha ribadito che nell'esercizio del potere di annotazione ex art. 213, comma 10, D.Lgs n. 50/2016 sussiste in capo all'Autorità «*un onere di completezza espositiva*» e che quest'ultima «*nei casi in cui in sede istruttoria siano emerse diverse ricostruzioni del medesimo fatto ad opera delle parti interessate, [è] tenuta, quanto meno, a dare conto di tali emergenze in sede di redazione dell'annotazione*» (cfr. ex multis Tar Lazio, I, 8 marzo 2019, n. 3098), specificando però che il dovere di ANAC è solo quello di dare «*sinteticamente conto ... della diversa ricostruzione dei fatti*» (Tar Lazio, I-quater, 24 ottobre 2022, n. 13626), ovvero quello di dare conto in sede di annotazione del contenzioso in essere in ordine ai fatti posti alla base della stessa (cfr. Tar Lazio, I-quater, 6 marzo 2023, n. 3742 nonché Tar Lazio, I, 2 novembre 2021, n. 11137 e 31 dicembre 2020, n. 14186).

Si comunica, pertanto, che è stata inserita (con pubblicazione nella giornata di domani) nel Casellario informatico degli operatori economici, esecutori dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - secondo quanto stabilito dal Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020 (Delibera n. 721/2020), pubblicato su G.U. Serie Generale n. 225 del 10/09/2020 e consultabile sul sito dell'Autorità: www.anticorruzione.it alla sezione "regolamenti" - la seguente annotazione:



SANZIONI CONTRATTI E VIGILANZA OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

«La Stazione Appaltante (S.A.) ASST Sette Laghi - C.F. 03510050127 con nota acquisita al protocollo dell'Autorità n. 44518 del 19.04.2024 ha segnalato di avere disposto con determinazione dirigenziale n. 461 del 27.03.2024 il recesso dal contratto per l'affidamento avente ad oggetto i "Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad interventi da eseguirsi presso ASST Sette Laghi - Lotto 2 - Razionalizzazione pad. 13 Ex Scuola Infermieri e ambulatorio Gavirate - C.I.G. 7544376805" nei confronti dell'Operatore Economico (O.E.) Arch. Camillo Cugini - in qualità di capogruppo mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti Cugini-Longhi-Poggio-Gerola per grave ritardo. La S.A. ha precisato che l'affidatario non ha mai presentato un progetto finito, funzionale e funzionante, e che i ritardi nell'avvio delle prestazioni progettuali hanno creato notevoli difficoltà di gestione anche in ragione del rischio concreto di perdere il finanziamento regionale. Gli elaborati trasmessi risultavano infatti incompleti, approssimativi e, in ogni caso, inutilizzabili.

L'Arch. Camillo Cugini ha eccepito quanto segue. Il recesso esercitato da ASST Sette Laghi appare del tutto infondato e rappresenta un'iniziativa paradossale se confrontata con la condotta della S.A.. La committente ha impiegato oltre due anni dall'aggiudicazione dell'incarico per la sottoscrizione del disciplinare, già ciò denota scarse capacità gestionali e poca correttezza. Relativamente alla ex scuola infermieri, non sono mai state fornite dalla S.A. indicazioni, documenti o planimetrie tali da poter anche solo ipotizzare le eventuali scelte progettuali. L'incarico prevedeva la sola progettazione definitiva ed esecutiva, ma dopo l'aggiudicazione, stante la mancanza di una progettazione di fattibilità tecnico-economica e la carente relazione sostitutiva effettuata dal RUP su elementi del tutto approssimativi, l'O.E. doveva necessariamente procedere alla stesura di un progetto di massima per sopperire al progetto di fattibilità. Nonostante numerosi solleciti la S.A. è rimasta in silenzio ed inerte per oltre un anno e mezzo, senza mai fornire alcun tipo di chiarimento. L'arch. Cugini ha richiesto l'avvio di un procedimento di mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Varese per verificare possibili ipotesi conciliative.

La presente annotazione è iscritta nell'Area B del Casellario Informatico ai sensi dell'art. 213, comma 10, del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell'art. 8 del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla Delibera n. 721 del 29 luglio 2020 (ex delibera n. 861 del 2.10.2019), e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche».

Avverso il suddetto provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. competente, nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 10.

Il Dirigente dell'Ufficio

Antonello Colandrea